



ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PRATO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO

CAPITOLO I

DEL SERVIZIO DI MISERICORDIA IN GENERALE

Art 1

Costituisce servizio l'impegno in spirito di fraternità cristiana, da parte della fratellanza nelle opere di carità che formano lo scopo della Misericordia.

Esse sono indicate nello Statuto e, nel presente Regolamento, ne sono precisati forme e modi.

Art 2

Il servizio viene svolto con le seguenti attività:

- 1) Trasporti socio – sanitari;
- 2) Svolgimento di onoranze e suffragi ai confratelli defunti;
- 3) Intervento in pubbliche calamità od emergenze e di Protezione Civile;
- 4) Partecipazione ad altri servizi di culto;
- 5) Assistenza in luoghi di cura o a domicilio a infermi o bisognosi;
- 6) Formazione, educazione ed assistenza sanitaria;
- 7) Attività consultoriali in discipline mediche, psicologiche e sociali;
- 8) Centro di Ascolto Antiusura;
- 9) Partecipazione alle Commissioni nominate dal Magistrato;
- 10) Altri servizi di Misericordia.

Art 3

Tutti i servizi sono prestati gratuitamente.

I Fratelli e le Sorelle (di seguito per semplicità indicati come "Fratelli" o "Confratelli") hanno i medesimi diritti e doveri all'interno dell'Associazione.

E' assolutamente vietato ai fratelli che prestano servizio, ricevere qualsiasi compenso a titolo personale.

Ogni Fratello è tenuto a svolgere correttamente e con diligenza il servizio tenendo, nello svolgimento del medesimo, un comportamento educato e rispettoso verso chiunque.

CAPITOLO II

DEL DISIMPEGNO DEL SERVIZIO E DELLA DISPENSA DELLO STESSO

Art 4

I componenti il Magistrato e i Capo Guardia d'onore, in forza del loro ufficio, sono considerati in servizio.

Art 5

Possono essere dispensati dal servizio, su indicazione del Provveditore e con ratifica del Magistrato, i maggiori di anni 70, gli invalidi permanenti e gli ammalati, che abbiano una anzianità di servizio di almeno 10 anni.

Art 6

I Confratelli che non prestano servizio dovranno provvedere al pagamento di una quota annua, secondo le modalità stabilite dal Magistrato, salvo coloro che saranno ammessi honoris causa. Essi costituiscono il ruolo dei Confratelli sostenitori.

Art 7

Le variazioni tra i due ruoli dei Confratelli attivi e sostenitori avverranno una volta all'anno, su deliberazione del Magistrato.

Art 8

I Confratelli tenuti al pagamento della quota annuale, che non abbiano provveduto al versamento della medesima entro la fine dell'anno successivo a quello di competenza, saranno considerati morosi e radiati dai ruoli. Essi saranno riammessi una volta sanata la morosità, previa delibera del Magistrato.

CAPITOLO III

DEI RUOLI DELLA FRATELLANZA

Art 9

I ruoli dei Fratelli attivi e aspiranti (vedi art. 12 e art. 13 dello Statuto) che prestano servizio di carità sono:

- 1) Capo Guardia d'onore;
- 2) Capo Guardia;
- 3) Fratelli;

Tali ruoli saranno esposti in apposite tabelle presso la Sede.

Art 10

L'anzianità decorre dal passaggio da fratello aspirante a fratello attivo, dall'inizio della prestazione del servizio e cioè dal 16° anno di età compiuto e comunque dalla delibera del Magistrato. In caso di parità di anzianità di servizio prevale l'anzianità di età.

Art 11

Il ruolo di Capo Guardia d'Onore è costituito da quei Capo Guardia che abbiano svolto 40 anni di effettivo e lodevole servizio. Tale ruolo sarà conferito dal Magistrato.

L'ordine di iscrizione è quello dell'anzianità di servizio.

Art 12

Possono essere iscritti nel ruolo dei Capo Guardia d'Onore anche quei fratelli che abbiano reso eminenti servizi all'Arciconfraternita. L'iscrizione nel ruolo d'onore sarà deliberata dal Magistrato.

Art 13

Il ruolo di Capo Guardia è costituito da quei fratelli che, compiuto il 31° anno di età, abbiano svolto ininterrottamente per 15 anni effettivo e lodevole servizio, previa valutazione di merito alla fine del periodo da parte dell'Ufficio del Provveditore.

L'iscrizione è deliberata dal Magistrato.

L'ordine di iscrizione è quello dell'anzianità di nomina.

I Capo Guardia che cessano di svolgere servizio sono trasferiti con delibera del Magistrato nel ruolo dei fratelli sostenitori. Essi conservano il titolo, ma non esercitano più le funzioni, né hanno diritto di precedenza nel cerimoniale.

Art 14

All'interno del ruolo dei fratelli è prevista una sezione per i minorenni, costituita da tutti gli iscritti che non avendo compiuto il sedicesimo anno di età non sono tenuti a prestare servizio attivo.

Per l'espletamento del servizio da parte dei minorenni, che in via straordinaria può concedere il Provveditore, occorre il consenso scritto di chi su di lui ha potestà genitoriale.

CAPITOLO IV DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIALE

Art 15

I servizi sanitari, sociali e di protezione civile, vengono svolti con automezzi ed attrezzature, alla cui cura, efficienza e sicurezza sovrintende l'Ufficio del Provveditore. Gli automezzi debbono essere guidati dal personale dipendente o volontario autorizzato dall'Ufficio del Provveditore ed in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti.

Art 16

Il servizio si esplica durante l'arco delle 24 ore, secondo le istruzioni e con le modalità stabilite dall'Ufficio del Provveditore. Il servizio diurno va dalle ore 07 alle ore 23; il servizio notturno va dalle ore 23 alle ore 07 del giorno successivo.

Art 17

I Fratelli che frequentano i locali della Misericordia, sono **OBBLIGATI**, nel momento in cui si richieda, ad obbedire ad eventuali chiamate in servizio da parte di chi è preposto. Qualora non diano disponibilità, devono allontanarsi dai locali, sino al rientro in sede del mezzo.

Non saranno accettati in sede coloro che vestiranno in modo tale da non poter prestare servizio.

Art 18

Il coordinamento del servizio spetta con il seguente ordine di precedenza:

- 1) Al Capo Guardia (in turno) con i requisiti previsti dalla normativa vigente e con la maggiore anzianità di ruolo.
- 2) In mancanza del Capo Guardia o nel caso in cui questo non abbia i requisiti di legge, al Fratello in possesso di tali requisiti e con la maggiore anzianità di ruolo.

La squadra che svolge il servizio è inoltre composta da Autista, che è il diretto responsabile dell'automezzo, della guida e del percorso da effettuare e fratelli soccorritori.

Art 19

Nel caso dell'ambulanza medicalizzata, la responsabilità sanitaria del paziente è del Medico, il quale darà le indicazioni all'equipaggio per un servizio il più possibile professionale. Nel caso dell'ambulanza ordinaria o di primo soccorso sarà compito del coordinatore del servizio informarsi dalla famiglia riguardo allo stato di salute del paziente e alla sua

eventuale terapia medica, così da poter riferire le informazioni al presidio ospedaliero e curarne il trasporto nei modi dovuti.

Art 20

Durante l'espletamento di qualsiasi servizio accanto all'autista (in andata ed in assenza del paziente) si pone il Coordinatore del servizio e comunque il fratello più anziano dell'equipaggio, indipendentemente si tratti di servizi ordinari o di emergenza; mentre con il paziente a bordo sarà il fratello più giovane di servizio, in assenza del familiare, a porsi accanto all'autista. Durante l'espletamento di un servizio di emergenza la collocazione del Medico sarà esclusivamente nel comparto sanitario sia a vuoto che con il paziente a bordo. I Fratelli in turno hanno la precedenza nel prestare i servizi.

Verificandosi altri servizi nello stesso turno, saranno dispensati quei Capo Guardia e Fratelli che abbiano già prestato altro servizio, e saranno chiamati gli altri che non lo abbiano prestato, in modo che a tutti sia possibile disimpegnare almeno un servizio.

Art 21

Durante lo svolgimento del servizio, i Fratelli sono tenuti all'obbedienza verso il coordinatore e al Capo Guardia. Solo dopo aver compiuto il servizio, essi potranno fare eventuale reclamo all'Ufficio del Provveditore.

Art 22

I giovani minori di 16 anni, che chiedono di prestare servizio, potranno essere autorizzati dal Provveditore, a suo insindacabile giudizio.

Art 23

Gli Amministratori, che nonostante la dispensa si siano iscritti per il servizio, intervengono secondo i dettami dell'art. 18.

Art 24

Sulle ambulanze potrà prendere posto un membro della famiglia del malato o ferito, in base alla legge vigente, tenendo presente che nell'ambulanza non potranno prendere posto più persone di quelle indicate nel libretto di circolazione. Nel caso di trasporto di minore si ricorda che è obbligatorio far salire nel comparto sanitario, un familiare o comunque un maggiorenne tutore.

Art 25

L'Arciconfraternita esegue servizi socio-sanitari convenzionati o istituzionali, questi ultimi autorizzati dall'Ufficio del Provveditore.

Art 26

E' assolutamente vietato ai fratelli in servizio, quando stiano trasportando un malato, di fermarsi a mangiare o a bere. Soltanto in caso di particolare lunghezza del tragitto il coordinatore del servizio potrà permettere una piccola refezione. Durante il servizio è altresì

vietato fumare.

Art 27

La radio e/o il telefono devono essere usati solitamente dall'autista, salvo casi particolari dove sia espressamente richiesto l'intervento di altro fratello. Il personale così autorizzato dovrà scrupolosamente usare un linguaggio corretto ed educato, sintetizzando quanto più possibile i messaggi e non interferendo durante le comunicazioni. L'autista, dovrà accertarsi che la radio e/o telefono siano sempre accesi dal momento in cui inizia il servizio.

Art 28

Tutti coloro che desiderano fare domanda per entrare nel ruolo di autista volontario, dovranno possedere i requisiti di legge previsti dal codice della strada, essere in possesso del livello avanzato con lo svolgimento dei servizi minimi richiesti per non essere retrocessi al ruolo di fratelli paganti. La domanda verrà valutata dall'Ufficio del Provveditore.

Art 29

In deroga all'articolo precedente, possono essere adibiti alla guida dei mezzi per i servizi sanitari ordinari e sociali, quei fratelli in possesso dei requisiti di legge previsti dal codice della strada, ma non in possesso del livello avanzato e comunque autorizzati dall'Ufficio del Provveditore.

Art 30

Ogni autista volontario che si appresta a svolgere servizio con i mezzi della Misericordia è tenuto a controllare le condizioni degli stessi, comunicando ai responsabili del servizio l'eventuale stato di non efficienza tale da non garantire l'operatività, lasciato da coloro che hanno prestato l'ultimo servizio. L'autista in turno dovrà comunque provvedere a rendere operativo il mezzo. Ogni autista volontario che prende in consegna un automezzo è tenuto ad un uso responsabile dello stesso e deve comunicare eventuali anomalie verificatesi durante lo svolgimento del servizio. Al rientro da ogni servizio l'autista volontario deve lasciare il mezzo in perfetto ordine e pulizia, tranne in casi eccezionali che dovranno essere segnalati dallo stesso al Responsabile della U.O. Servizi Socio - Sanitari o, in sua assenza, al personale dipendente.

Art 31

Tutti gli autisti volontari sono tenuti a compilare perfettamente ed in stampatello il foglio di viaggio in ogni sua parte e ne sono direttamente responsabili davanti all'Amministrazione. Eventuali ripetuti richiami sull'adempimento di tale obbligo saranno causa di provvedimenti disciplinari.

Art 32

L'uso dei dispositivi di emergenza acustici e luminosi è regolamentato dal codice della strada e dalle disposizioni delle leggi vigenti in materia

sanitaria.

Art 33

Si ricorda che la nostra Istituzione viene anche giudicata dal comportamento tenuto nella conduzione dei mezzi e dall'educazione del personale a bordo dei suddetti. Eventuali sanzioni causate da infrazioni al codice della strada saranno addebitate all'autista volontario.

Art 34

Tutti i Fratelli prestanti servizio sono obbligati a disimpegnare personalmente almeno 100 ore di servizio, oppure 150 ore di turno diurno, oppure 14 turni notturni, durante l'anno. Chi si segna in turno deve rimanere disponibile all'interno della sede.
I Confratelli, sono comunque tenuti a rispettare le normative vigenti per il mantenimento dei rispettivi livelli di appartenenza.

Art 35

Coloro che per due anni consecutivi non abbiano raggiunto i limiti sopra descritti, saranno retrocessi a sostenitori.

Art 36

“Obbedienza e rispetto” è il motto al quale i Fratelli si devono ispirare non solo in servizio, ma anche nei locali dell'Arciconfraternita.

I Capo Guardia, in assenza dei superiori, sono tenuti a richiamare i fratelli all'osservanza rigorosa delle norme dello Statuto e del Regolamento ed a fare rapporto al Governatore qualora il loro richiamo non abbia raggiunto lo scopo.

CAPITOLO V

DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art 37

Il servizio di Protezione Civile è attività operativa prevista nello Statuto dell'Arciconfraternita coordinata ed organizzata nel 1979 come gruppo O.S.E, successivamente trasformato in Gruppo di Protezione civile.
Esso è svolto in modo diversamente organizzato, trattandosi di calamità eccezionali, con ampio campo di intervento sia locale che nazionale o internazionale e comprende la gestione di Grandi Eventi.
Esso fa riferimento alla legislazione vigente in materia, ai regolamenti confederali ed alle disposizioni dettate dalla Arciconfraternita, anche per quanto riguarda il riconoscimento dei volontari quali organi di Protezione Civile.

Il Proposto nella sua qualifica di legale rappresentante dell'Arciconfraternita, rappresenta il Gruppo di Protezione Civile presso le Pubbliche Amministrazioni, Prefettura e Organi Confederali.

Art 38

Il Gruppo di Protezione Civile ha per suo scopo:

1. la cura della formazione e l'addestramento dei Fratelli che vi partecipano, oltre allo svolgimento di attività informative alla cittadinanza,
2. il perseguimento del percorso formativo individuato dalla Confederazione seguendo i vari brevetti e sostenendo le opportune verifiche,
3. l'organizzazione e la partecipazione a corsi di formazione, organizzati da Enti Locali,
4. l'adeguamento, d'intesa con la Pubblica Amministrazione, della formazione e dei piani di Protezione Civile,
5. la partecipazione operativa nelle fasi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino.

Art 39

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Tutta l'attività del Gruppo di Protezione Civile fa riferimento all'Ufficio del Provveditore.

In particolare:

a) IL PROVVEDITORE.

Trattandosi di attività di servizio della Misericordia, anche se disciplinato da quanto contenuto in questo regolamento e dai successivi piani di intervento programmati con le Autorità, l'Ufficio del Provveditore dovrà essere informato e sovrintendere alla attività in raccordo con il Capogruppo, specialmente nelle fasi di previsione e operatività.

b) IL CAPOGRUPPO.

- 1) Viene nominato dal Magistrato, può essere revocato ed il mandato scade ad ogni scadenza del Magistrato in carica.
- 2) Nomina all'interno del Gruppo:
 - 1 responsabile della logistica
 - 1 responsabile della formazione
 - 1 responsabile della previsione e prevenzione
 - 1 responsabile del pronto impiego.Tali nomine sono decise dal Capo Gruppo, previa ratifica da parte dell'Ufficio del Provveditore.
Il Capo Gruppo coordina e rimane responsabile dell'attività svolta dai responsabili dei singoli settori.
- 3) Può rappresentare qualora le necessità lo richiedano e su mandato del Proposto o del Provveditore, il Gruppo negli

organismi di Protezione Civile dello Stato, degli Enti Locali, della Confederazione Nazionale delle Misericordie.

Art 40

OPERATIVITA'

L'Ufficio del Provveditore, il Capogruppo, i Responsabili di settore, il Responsabile della U.O. Servizi Socio – Sanitari, nonché i Presidenti (o loro delegati) delle Confraternite locali che hanno costituito il Gruppo di Protezione Civile, hanno l'obbligo di riunirsi in qualsiasi momento entro brevissimo tempo, quando le circostanze lo richiedono.

Il Capogruppo, informato il Provveditore, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, su richiesta del C.O.M., del Coordinatore di Zona, della Confederazione.

Art 41

OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi da svolgere da parte del Gruppo possono riguardare:

- a) Salvataggio e soccorso di persone sinistrate nelle varie calamità
- b) Soccorso e organizzazione nella gestione di Grandi Eventi
- c) Attendamento e ricovero dei Fratelli partecipanti al soccorso, vettovagliamento e autosufficienza
- d) Disciplina delle comunicazioni e dei trasporti (di materiali derivanti da raccolte) nella zona colpita.

Art 42

ISCRITTI AL GRUPPO

Possono iscriversi al Gruppo di Protezione Civile coloro che risultano già iscritti come Fratelli e Sorelle dell'Arciconfraternita della Misericordia di Prato e/o delle Confraternite locali, che abbiano già superato il corso di inserimento del servizio, e che siano nel ruolo dei confratelli attivi.

Per i minorenni dovrà farsi domanda a cura di chi esercita la potestà ed in caso di esercitazioni o prove, essi dovranno di volta in volta portare autorizzazione firmata dai genitori e dichiarazione di esonero di responsabilità; potranno partecipare ai corsi Junior organizzati dal UGEM e alla formazione interna del Gruppo.

I Fratelli iscritti al Gruppo sono tenuti:

- a) a partecipare ai corsi di addestramento e alle esercitazioni nonché alle riunioni mensili;
- b) a rendersi disponibili in caso di necessità per l'impegno in attività di Protezione Civile;
- c) a mantenere in efficienza l'equipaggiamento loro assegnato;
- d) a restituire quanto è stato loro assegnato (tessera, distintivi, ecc....) per qualsiasi motivo non dovessero fare più parte del gruppo di Protezione Civile.

Le Confraternite locali potranno istituire gruppi autonomi di Protezione Civile.

Art 43

MEZZI E ATTREZZATURE

Gli automezzi, le attrezzature varie sono di proprietà della Arciconfraternita e come tali anche se in consegna ed in uso specifico al Capo Gruppo, in caso di necessità, il Provveditore può deciderne l'uso per altri interventi nell'ambito delle attività Istituzionali dell'Associazione.

Il Capogruppo ha la totale autonomia dell'utilizzo dei mezzi sia logistici (tende, roulotte, container, ecc) che tecnici (automezzi, motopompe, carrelli, gruppi elettrogeni), a disposizione del Gruppo. Per la movimentazione degli stessi, dovrà comunque essere data informazione al Responsabile della U.O. Servizi Socio – Sanitari.

La gestione amministrativa (assicurazione, collaudo) e tecnico/meccanica (riparazioni, ecc), è affidata al Responsabile della U.O. Servizi Socio – Sanitari.

Sono autorizzati alla guida degli automezzi: il personale dipendente, gli autisti volontari della Misericordia.

Nel caso in cui ci siano più autisti disponibili per un servizio, il Capogruppo è colui che decide il più idoneo a svolgere il servizio in questione. Il personale autorizzato alla guida degli automezzi dovrà dare comunicazione anche al Responsabile della U.O. Servizi Socio – Sanitari, o ad un suo sostituto, dell'uso degli stessi.

Il Capogruppo dovrà informare e concordare con l'Ufficio del Provveditore le uscite nelle quali è previsto l'utilizzo di personale volontario.

Art 44

VESTIARIO

La 1° divisa sarà data, a livello personale, dopo l'ammissione al Gruppo e dietro pagamento di un contributo; la 2° divisa sarà a totale carico dell'iscritto. Per esercitazioni, prove e/o emergenze è disponibile materiale comune quale brandine, sacchi a pelo ecc..

E' vietato a chiunque di indossare la divisa di Protezione Civile per scopi non espressamente autorizzati.

CAPITOLO VI

ASSICURAZIONE

Art 45

I Fratelli saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie annessi allo svolgimento dei servizi, nonché per responsabilità civile verso terzi; le spese di detta assicurazione saranno a carico della Arciconfraternita della Misericordia di Prato.

CAPITOLO VII UNIFORMI E DISTINTIVI

Art 46

I servizi di carattere sanitario e sociale dovranno essere svolti con le divise (adattate alle stagioni) fornite dall'Ufficio del Provveditore e mantenute in condizione ordinata e decorosa, senza modifiche e personalizzazioni, a cura del Fratello.

Art 47

Relativamente ai servizi di rappresentanza o di onore, si rinvia a quanto previsto dal cerimoniale.

Art 48

I distintivi e le qualifiche dovranno essere quelli di prescrizione, forniti dall'Ufficio del Provveditore.

CAPITOLO VIII DELLE PREMIAZIONI E DELLE PUNIZIONI

Art 49

Il vero premio di ogni fratello consiste nella soddisfazione di aver potuto aiutare un fratello sofferente e di aver assolto al comando evangelico della carità.

Le distinzioni, i premi ed i riconoscimenti hanno puro carattere morale.

Ai fratelli che si saranno distinti nello svolgimento dei servizi l'Arciconfraternita conferirà un attestazione di benemeranza nei modi che seguono.

Art 50

L'Ufficio del Provveditore ogni anno conteggerà dagli appositi elenchi i servizi espletati da ciascun fratello nell'anno precedente per renderli pubblici. I servizi disagiati o gravosi potranno esser valutati a discrezione del Provveditore come doppio servizio.

Art 51

Le premiazioni avranno luogo in forma solenne con modalità che di volta in volta saranno stabilite dal Magistrato e l'elenco dei premiati sarà annotato in apposito registro e reso pubblico alla fratellanza.

I fratelli che hanno subito il provvedimento di sospensione non possono concorrere alle benemeritenze dell'anno nel quale hanno commesso l'infrazione.

Art 52

Gli attestati di benemeritenza consisteranno:

-A-

- in una medaglia d'oro con diploma per chi si sia distinto maggiormente per i servizi sanitari e sociali, rispettivamente tra i Capo Guardia d'onore, i Capo Guardia, i Fratelli, i minorenni;
- in una medaglia d'oro con diploma per chi si sia distinto maggiormente nel disimpegno del servizio notturno, rispettivamente tra i Capo Guardia d'onore, i Capo Guardia, i Fratelli, i minorenni;
- in una medaglia d'oro con diploma per chi si sia distinto maggiormente tra gli autisti volontari;
- in una o più eventuali medaglie d'oro con diploma per chi sia distinto nei servizi speciali e/o assistenziali, previa valutazione particolare da parte del Magistrato.

- B-

- in una medaglia vermeil con diploma per i secondi classificati tra i vari tipi di servizi e le varie categorie di cui al paragrafo che precede.

-C-

- in un massimo di 10 medaglie d'argento per i classificati successivamente per i vari tipi di servizio e le varie categorie;
- in un numero di medaglie di bronzo variabile, per i classificati successivi rispettivamente per i vari tipi di servizio e le varie categorie, a discrezione del Magistrato.

Tutti gli attestati di benemeritenza saranno conferiti con delibera del Magistrato.

Art 53

Ogni Confratello che si trovi nei locali dell'Arciconfraternita è tenuto alla tutela dell'ordine e a denunciare senza esitazione verbalmente o per scritto al Governatore o al Provveditore gli iscritti che si rendessero colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.

Per ciò che riguarda le punizioni si fa riferimento a quanto contenuto nello Statuto.

CAPITOLO IX

DELLE COMMISSIONI

Art 54

Per coadiuvare il Magistrato e per assicurare una fattiva collaborazione e partecipazione da parte della Fratellanza alla vita dell'Arciconfraternita lo stesso Magistrato nomina la "Commissione per le ammissioni e la formazione dei fratelli, composta da almeno 7 membri e presieduta dal Governatore".

Il Magistrato può nominare altre Commissioni qualora esse occorranza per lo svolgimento di ulteriori singole attività, stabilendo il numero dei suoi componenti e la Presidenza.

Art 55

Il Proposto, il Governatore, il Provveditore ed il Correttore possono partecipare a qualsiasi Commissione a pieno titolo.

Delle Commissioni può far parte, se nominato, il personale dipendente.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art 56

L'Amministrazione di questa Associazione, composta da Confratelli, confida nella massima serietà di tutti e ricorda che i mezzi dell'Istituzione sono costati sacrifici e che i costi della loro manutenzione sono molto gravosi. Le somme che vengono periodicamente spese per dette manutenzioni, potrebbero essere invece investite in altre attività, dimostrando tutti più accortezza. Si ricorda a tutti i fratelli che un buon Autista deve mantenere la calma e la razionalità, in modo da adeguare la velocità agli scopi del servizio, alle condizioni della strada e della visibilità.

Art 57

Le Confraternite locali, previa deliberazione dei loro Consigli direttivi, potranno adeguare il presente regolamento alle loro esigenze, nel rispetto delle norme fondamentali che costituiscono principi di indirizzo e dello spirito di associazione di laici cristiani che contraddistingue la Misericordia.

Art 58

Il presente Regolamento, composto da dieci capitoli e cinquantotto articoli è stato approvato dal Magistrato nella seduta del 9 ottobre 2006 con deliberazione n. 7

Entrato in vigore il 1 dicembre 2006.